

Inclusione – nuove disposizioni

*Il piano di inclusione nelle Istituzioni Scolastiche degli
studenti con disabilità e le recenti disposizioni normative*

Andrea Marchetti dirigente scolastico presso la DGOSV del MIUR

DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 13.4.17

in vigore dal 31.5.17 –

ARTICOLO 1 L'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

• ARTICOLO 2

A CHI SI APPLICA LA LEGGE?

- Alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
- L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale

ART. 4 VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

- L'inclusione scolastica è elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.
- Al comma 2 vengono introdotti:
- i criteri relativi al processo di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica

L'obiettivo della norma è quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla

Indicatori di qualità dell'inclusione

- a) livello inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'Inclusione scolastica;
- b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

Art. 5 commissioni mediche

In vigore dal 01.01.2019

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- **SOSTITUISCE DAL 1.1.19** la «Diagnosi Funzionale» (DF) e il «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF)
- È il nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico.
- Si tratta di una semplificazione, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali. Lo scopo è di uniformare le procedure e la realizzazione della documentazione predisposta dalla commissione su tutto il territorio nazionale (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall’INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.
- La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all'INPS, che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione

Il profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, composta da:

1. un medico specialista o da un esperto della condizione di salute della persona;
2. uno specialista in neuropsichiatria infantile;
3. un terapeuta della riabilitazione;
4. un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto
5. è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata

ENTRO 6 MESI (art. 7, comma 6)

- Decreto interministeriale con le Linee guida contenenti:
- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità, di competenza della commissione medica presso INPS, in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento (competenza: Unità di valutazione multidisciplinare), secondo la classificazione ICF dell'OMS.

CERTIFICAZIONE DISABILITA'

PROFILO FUNZIONAMENTO

- INPS

➤ Classificazione Statistica
Internazionale delle Malattie e dei
Problemi Sanitari Correlati (ICD)

- E' PRELIMINARE

- PARTECIPA PERSONALE
MEDICO, integrato da ass. sociale
dell'Ente locale

- UNITA'
MULTIDISCIPLINARE

➤ Classificazione ICF

- E' SUCCESSIVO

- PARTECIPA ANCHE:
ENTE LOCALE, SCUOLA,
FAMIGLIA

Progetto Individuale (P.I.)

- Il Progetto Individuale (P.I.) viene redatto da un apposito e competente Ente Locale ai sensi della L. 328/00 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sulla base del Profilo di Funzionamento elaborato dalla commissione Multidisciplinare in collaborazione con la famiglia dello studente con disabilità.
- D'intesa con la scuola saranno definite le prestazioni, i servizi e le misure a sostegno dell'inclusione.

- il PEI, Piano Educativo Individualizzato è «elaborato e approvato dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti con responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare». Insieme alla famiglia anche enti locali, associazioni e attori più vicini al ragazzo con disabilità trovano un loro riconoscimento.

- Il PEI tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento;
- Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione personalizzata;
- **DEFINISCE GLI STRUMENTI PER L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO** assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- Indica le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il PEI.

- Sparisce la locuzione «inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità». La normativa fa riferimento all'inclusione scolastica, tout court, come a voler sottolineare che l'inclusione scolastica riguarda tutti, non è qualcosa rivolta ai soli alunni con disabilità.

- **Nuova anche l'articolazione fra GLI, GIT e GLIR** ovvero i gruppi che a diversi livelli territoriali si dedicano all'inclusione scolastica: nell'istituto (GLI), in ciascun ambito territoriale (GIT) e a livello regionale, in maniera interistituzionale (GLIR). La proposta di quantificare le risorse di sostegno sono i dirigenti, che la inviano al GIT.
- Il GIT, come organo tecnico, fa una proposta all'USR, il quale provvede ad assegnare le risorse.
- Nel PEI non risultano indicazioni relative al sostegno didattico, mentre a determinare e a quantificare le ore di sostegno “potrebbe essere” l'unità di valutazione multidisciplinare, oggi arricchita di un numero maggiore di componenti ma comunque non composta dalle persone che effettivamente conoscono il ragazzo.

Alternanza scuola – lavoro per gli studenti con disabilità

- Le ore previste per l'alternanza scuola - lavoro vanno effettuate in base al progetto formativo individualizzato e quantificate in base alle reali necessità e capacità degli studenti che seguono percorsi differenziati.
- Alcune patologie legate, ad esempio, a deficit psicotici o a particolari forme di nevrosi impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di alternanza in luoghi diversi da quelli della scuola. L'Istituzione scolastica dovrà prevedere per questi ragazzi percorsi alternativi e più confacenti alla personalità e alle capacità dello studente con disabilità con deficit di adattamento agli ambienti esterni.
- Possono essere previsti percorsi in cooperative sociali, strutture di volontariato, Impresa Formativa Simulata, laboratori scolastici ecc.

- Gli alunni con disabilità, anche se affetti da deficit gravi, partecipano alla formazione sicurezza e ai corsi HACCP. Il percorso formativo sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro, dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal PEI e adattato in base alle capacità cognitive dello studente. Pertanto, sono previsti adattamenti ai contenuti e alle modalità di somministrazioni dei test finali secondo quanto disposto dalla L. 104/92 e dalla successiva normativa.

Elementi di criticità


- Lo studente minorenni e con disabilità registra di norma uno sviluppo psicofisico non ancora completo o in linea con i ragazzi della sua stessa età;
- La mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi dovuti alla sua giovane età e al deficit che lo riguarda, in particolare se di natura mentale o psichico;

Il tutor esterno e interno devono prestare particolare attenzione:

- alla pianificazione del processo di lavoro e delle attività assegnate allo studente in situazione di handicap, inoltre, della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro nella struttura ospitante;
- all'uso di attrezzature dell'ambiente di lavoro.

- Il DVR della struttura ospitante dovrà prevedere espressamente la presenza dello stagista, i luoghi dove egli opererà e le mansioni a lui destinate secondo quanto previsto dal **Patto Formativo**. Sempre nel DVR occorre che sia specificato se lo studente con disabilità dovrà sottoporsi alla visita medica preventiva in base alla valutazione del RSPP della struttura ospitante
- Elementi fondamentali per l'inserimento dello studente con disabilità nella struttura ospitante:
 1. la **preparazione dell'ambiente di lavoro**
 2. la strutturazione dei rapporti tra i “collegghi” nell'ambito lavorativo

Analisi del luogo di lavoro



Tratto dal PORTFOLIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione formazione e ricerca, nell'ambito del progetto SWORD



Grazie per l'attenzione